

RAPPORTO ADDIZIONALE

RELATIVO ALLA

RIFORMA

DELLA

LEGGE NOTARIALE



MALTA

1892.

1/2  
2

**SCOPO**

DELLA

**INFRASCRTTA COMMISSIONE**

ED IL

**RAPPORTO DEI COMMISSIONARI.**

**MALTA**

**1892.**



---

F. DEBONO & Co., *Tidografi*, 39 Str. S. Giovanni, Valletta.

M 76

16 1900

## PREFAZIONE.

---

*Sembra che anche alla tariffa Notariale s' approssimino giorni migliori : la radicale riforma cioè della stessa, dopo d'essere stata questa per un considerevole periodo di tempo e continua ad essere una vergogna al paese.*

*Non così però per ciò che concerne l' emendamento generale dell' Ordinanza No. V del 1855, quantunque amendue debbano, almeno questa volta, camminare "pari passu;" e quantunque l'impericosa necessità della riforma di quest'ultima sia tale che non ammette alcuna dilazione, senza grave pregiudizio del pubblico interesse; avvegnachè le lacune che nella detta Ordinanza a piè sospinto si affacciano sono tali, che ogni ulteriore indugio pel suo emendamento sarebbe un disdoro pel paese.*

*Il Dr. Agostino Naudi, allorchè membro del Consiglio, nella tornata di questo del 18 Aprile 1877 aveva fatto la seguente mozione: "Risolto che sia nominato un Comitato Speciale per rivedere la tariffa dei Notari annessa all' Ordinanza No. V del 1855, e riportare se debba venire in alcuna sua parte emendata:" la quale risoluzione non ebbe disgraziatamente pei Notari alcun effetto.*

*Susseguentemente una Commissione portante la data del 19 Dicembre 1844 formata dai seguenti Signori: Onor. Avvocato della Corona; Dr. Zaccaria Boncali, allora membro del Consiglio; Notaro Salvatore Galea Balzan; Eduardo Ciantar e Nobile Francesco Manduca fu nominata da Sua Eccellenza il Governatore per investigare "lo stato della Legge e la Custodia degli atti Notariali e di riportare sul soggetto al Capo del Governo."*

*Diverse interpellanze da parte di deputati del popolo furono anche fatti all' Onor. Avvocato della Corona, sebbene senza alcun buon risultato.*

*Non mancarono neanche i Notari, sia nell' interesse loro, che in quello del Pubblico, di avanzare delle petizioni al Capo del Governo per l'emendamento di detta Legge; comechè nemmeno*

*queste sortirono quel buon effetto che da lungo tempo ardentemente si desiderava.*

*La Stampa locale di qualunque colore politico calorosamente appoggiava pur anche, con articoli i più assennati, non tanto nello interesse dei Notari, quanto nell'interesse del Pubblico, il generale desiderio della riforma della più volte accennata Ordinanza No. V. del 1855; per cui ho ragione di sperare che il Governo non ne voglia ritardarne l'effettuazione.*

*Non posso chiudere queste poche parole di prefazione senza sottomettere al cortese lettore che, sebbene il mio qualunque siasi rapporto originario sia accompagnato da alcuni documenti; nulladimeno non ho creduto proprio, per non tirare soverchiamente a lungo, di riprodurli nel presente rapporto stampato.*

*Mi rincresce finalmente, che, non ostante una particolare attenzione perchè il detto rapporto fosse meglio ordinato e fossero evitate alcune inesattezze, non per tanto il mio desiderio non fu, come ardentemente desiderava, pienamente appagato.*

S. G. B.

*Valletta, 20 Novembre 1891.*

A SUA ECCELLENZA

SIR JOHN LINTORN ARABIN SIMMONS

*Cavaliere Gran Croce dell' Onorabilissimo Ordine del Bagno,*

*Generale nell' Esercito di Sua Maestà,*

*Governatore dell' Isola di Malta e sue Dipendenze*

*e Comandante delle Truppe che servono nelle stesse*

*&c. &c. &c.*

---

**Scopo dell' infrascritta Commissione,  
ed il Rapporto dei Commissionari.**

---

I.

In virtù di Commissione portante la data del 19 Dicembre 1884, i miei colleghi ed io fummo incaricati da Vostra Eccellenza d'investigare "lo stato della Legge e l'Amministrazione per quanto riguarda i Notari e la custodia degli Atti Notariali, e di rapportare sul soggetto alla prelodata Vostra Eccellenza."

Susseguentemente con lettera direttaci sotto la stessa data del 19 Dicembre 1884, V. E., nell'affidarci l'assunto di condurre l'inchiesta, della quale fummo onorati, e nel mentre che ci faceva sapere per organo del Luogotenente Governatore e Principal Segretario di Governo che avrebbe accolto con piacere dalla Commissione ogni particolare o generale raccomandazione, che la medesima avesse creduto suo dovere di fare nei limiti dello scopo della inchiesta alla stessa affidata, o che avesse potuto dalla medesima nascere, aveva specialmente richiamata la nostra attenzione a diversi punti in quest'ultima lettera indicati.

Ciò posto, avendo la detta Commissione, in conformità al detto affidatole incarico, dopo di aver tenuto parecchie sedute

all'effetto sopra specificato, compilato il suo rapporto, venne questo presentato a V. Eccellenza, dopo di essere stato da' miei colleghi firmato incondizionatamente e da me sottoscritto sotto alcune riserve, compresa quella di fare un rapporto separato ed addizionale per le ragioni, che sarò a sottometerle in appresso.

Innanzi tutto prego di sottoporre a Vostra Eccellenza che, dopo di aver letto e studiato attentamente il detto rapporto, sono venuto alla seguente conclusione cioè :

1mo. Che il detto rapporto si raggira quasi esclusivamente intorno alle istruzioni a noi date da V. E. nella sua seconda lettera del 19 Dicembre 1884, alla quale aveva richiamato specialmente la nostra attenzione, mentre io sottoscritto umilmente opino, che l'inchiesta in parola, si dovesse raggirare intorno a tutta la Legge Notariale senza limitazione di sorta : e questa è stata la prima e più forte ragione per cui mi sono creduto in stretto dovere di fare il presente rapporto.

2do. Perchè il rapporto fatto dalla detta Commissione merita, secondo la mia debole opinione, di essere in alcune sue parti riformato : e questa è l'altra ragione che mi ha incoraggiato d'intrattenere Vostra Eccellenza con quest'altro rapporto addizionale.

Comechè per serbare l'ordine delle materie in quistione, avrei dovuto trattare le stesse nell'ordine nel quale sono state superiormente disposte ; ciò non pertanto ho creduto più proprio di dar prima principio alle mie qualsisieno osservazioni in ordine al detto rapporto, che ha dato causa alla trattazione della prima materia relativa alla Legge Notariale in genere, onde poter quindi meglio diffondermi nella revisione di questa e di altre Leggi relative.

Ciò premesso, dichiarando di condividere l'opinione dei miei colleghi per ciò che riguarda le conclusioni, alle quali sono questi divenuti fino al capo terzo inclusivamente di detto rapporto, e ad altri ancora, prego di entrare a discorrere intorno a quei punti dello stesso, nei quali io dissento dagli altri miei colleghi : facendovi sopra quelle osservazioni, e suggerendo quegli

emendamenti, e quelle aggiunte e modificazioni, che nella mia umile opinione, ho creduto all' uopo espedienti.

## II.

In quanto al paragrafo 17 capo iv. di detto rapporto devo sottoporre a V. Eccellenza, che, qualora il Governo si determinasse di acquistare a titolo di compra gli atti Notariali ivi contemplati, come fu proposto da detta commissione nello stesso § 17, non sarebbe giusto, secondo me, di elevare, sebbene moderatamente, l'attuale diritto per copie, visioni, ed ispezione di detti atti a solo ed esclusivo vantaggio del Governo, senza elevare in pari tempo tali diritti anche a vantaggio dei Notari; essendochè la Commissione non ha creduto espediente di alterare l'attuale tariffa Notariale per ciò che riguarda i diritti per copie, visioni ed ispezioni di atti Notariali. Nè si deve perdere di vista che i diritti di Corte per copie di atti di qualunque specie è di quattro pence la pagina, cosicchè quando il dritto per copie notariali sarà di due pence di più per pagina di quello fissato per le copie di atti di Corte, un aumento, per quanto ragionevole, di detti diritti non sarebbe facilmente giustificato: e ciò qualora la detta tariffa notariale non venisse anche riformata in ordine ai detti diritti per copie, visioni ed ispezioni di Atti Notariali.

Nello stesso capo iv. § 22 si propone che, riguardo agli atti ricevuti da Notari, che al presente esercitano la loro professione, il diritto per copie ed ispezioni non che per la conservazione dei registri debba essere per legge limitato ai soli rispettivi Notari durante la loro vita, o la continuazione nell'esercizio della loro professione. "Questo non darebbe luogo," a senso dei miei colleghi, "ad alcun ragionevole lamento perchè, per la perdita della conservazione dei loro atti in perpetuo, i Notari sarebbero compensati dal discreto aumento dei loro diritti Notariali."

Io, però, non posso non dissentire anche in questa parte di detto rapporto da' miei colleghi; conciossiachè l'aumento dei diritti notariali come fu proposto dalla commissione, appena è sufficiente per compensare un gran numero di Notari del danno, che l'attuale tariffa così gretta e meschina ha loro per un corso

bastantemente lungo di anni arrecato. Ma anche menando per buone le ragioni, addotte da' miei colleghi, relativamente al detto compenso, derivante dall'aumento dei loro diritti, di tale compenso non fruirebbero certamente quei Notari che, a cagione della loro età bastantemente avanzata, anzichè godere il beneficio della riforma di detta tariffa notariale, avrebbero piuttosto bisogno di riposo. E sebbene uno o più de' miei colleghi abbiano allegato, per ragione principale della proposta Legge in questione, il fatto, che anche i Registri Notariali sono di proprietà pubblica; nulla dimeno questi sono stati sempre considerati anche di proprietà privata, essendochè fino al presente sono anche negoziabili, come pure, sebbene in sussidio ed in alcuni casi eccezionali, soggetti a mandato di elevazione e di sequestro.

Ciò posto; la mia opinione sul proposito sarebbe che gli atti degli attuali Notari non si debbano appropriare dal Governo, come fu proposto da' miei colleghi; comechè sarei di opinione che i Registri di tali Notari siano, dopo la loro morte, e dopochè avranno cessato di esercitare per qualsiasi altra causa la loro professione, depositati nell' Archivio dei Registri degli atti notariali sotto la custodia dell' archivista, dei quali egli sarebbe il legittimo conservatore. Con questo che i dritti per copie, estratti, visioni, ed altro, si dividerebbero in modo che un terzo andrebbe a favore del Governo, e gli altri due terzi a favor dei proprietari di detti atti; e così cesserebbero gli abusi e gli inconvenienti, di cui è parola nei capi iv. e v. di detto rapporto.

### III.

Per riguardo alla questione dei così detti "Sea Protests," dei quali si parla nel capo viii. di detto rapporto, in aggiunta a ciò che si disse sul proposito in detto capo, farei osservare a Vostra Eccellenza che i detti "Sea Protests," in conformità alla Legge d' Inghilterra, fatti e certificati da Notari aventi un "Warrant" Maltese, sono nulli e di verun effetto; e tali Notari sarebbero conseguentemente soggetti ad una pena come meglio scorgesi da un atto di Parlamento 6 e 7 Vic. C. 90.

A meno che non si volesse assimilare la Legge di Malta a

quella d'Inghilterra per quel che riguarda la validità dei detti "Sea Protests" come prova, i Notari Maltesi dovrebbero essere messi nella stessa condizione dei Notari che posseggono facoltà Inglesi, e dovrebbero essere in conseguenza autorizzati a deferire dei giuramenti, o ricevere dichiarazioni in luogo di giuramenti che sarebbero necessari per la validità dei "Sea Protests" Inglesi.

In quanto alla questione, della quale si parla nel Capo ix. di detto Rapporto, se si debba, cioè a certi impiegati di Governo, che sono Notari, permettere il libero esercizio della loro professione Notariale, io prego di proporre che, in vista delle ragioni allegate in quel capo di esso Rapporto, ed in vista pur' anche delle conseguenti e giuste lagnanze, non tanto da parte dei Notari, quanto del Pubblico, che quei Notari, che per ragione della loro situazione d'impiegati di Governo, assorbono gran parte degli affari Notariali, siano traslocati in altri dicasteri, ove non potrebbero esercitare quella influenza, che nella posizione da loro rispettivamente occupata attualmente hanno, che li metterebbe in grado di procurarsi gran copia di lavori Notariali, con detrimento della classe bastantemente numerosa dei Notari non solo, ma anche del pubblico servizio: e ciò qualora Vostra Eccellenza non si compiacesse di ovviare altrimenti a questo grave inconveniente, sul quale si mossero più volte lagnanze da parte del giornalismo locale; essendochè l'interesse generale deve prevalere a quello di pochi individui.

#### IV.

In quanto alle proposte attribuzioni dell'Ispettore degli atti Notariali al Capo XI. di detto Rapporto, mi sia lecito di suggerire che egli debba avere anche quella di rivedere qualunque atto pubblico di qualunque data fosse, se il bisogno lo richiedesse, non che i libri d'insinuazione e di referenza, e tutt'altro relativo agli atti Notariali di qualunque epoca, prendendo dai notari o da qualsiasi altra persona quelle informazioni che sarebbero all'uopo richieste, e dare nel modo, come sarebbe dalla Legge stabilito, quei provvedimenti perchè i Notari facessero nell'interesse di chi di



drutto tutto ciò che con pregiudizio delle parti od altre persone interessate avessero ommesso in qualunque epoca di fare.

Ed affinchè il detto Ispettore degli Atti Notariali possa scrupolosamente accudire ai suoi importanti doveri, oso suggerire a Vostra Eccellenza che egli non debba avere altri incarichi che lo possano alienare dalla sua quanto grave altrettanto utile e benefica missione, quale è quella d' Ispettore degli atti Notariali. Conciossiachè, a mio umile giudizio, il commettergli altri doveri addizionali sarebbe lo stesso che togliere a questa proposta nuova carica molto della sua grave importanza; essendochè se per lo passato l' assunto di fare visite di atti Notariali fosse stato commesso ad una persona del ceto legale, od a Notari, che non avessero altri doveri da adempire, non si sarebbero lamentati per fermo i più seri inconvenienti procedenti dal difetto di visite regolari, ed in alcuni casi anche rigorose degli atti notariali, e diversi Notari non avrebbero certamente per una lunga serie di anni mancato ai loro più gravi doveri, siccome i Magistrati, salvo pochissime eccezioni, quantunque rivestiti di ampie attribuzioni in ordine alle visite degli atti notariali, non esercitavano nel senso della legge questi abbastanza larghi poteri, per la ragione, in modo particolare, che le altre occupazioni non davano loro un tempo sufficiente a pensare, o seriamente accudire agli altri, per avventura più importanti doveri, quali sono quelli relativi alla visita degli atti notariali.

#### V.

In quanto al progetto contenuto al capo XII. § 60 di detto Rapporto che il potere, cioè, accordato dalla presente Legge al Capo del Governo d' inabilitare un Notaro dovrebbe essere anche esteso ai casi di grave cattiva condotta da parte del Notaro nell' esercizio della sua professione, nella mia umile opinione, sarebbe più equo che non solo questa proposta nuova attribuzione al Capo del Governo, ma anche quelle contemplate nell' articolo 8 dell' ordinanza No. V. del 1855 siano conferite alla Corte competente di Civile giurisdizione, nel senso che la stessa, a domanda dell' Avvocato della Corona, per via di citazione, potrà inabilitare

nei casi contemplati dalla Legge, dalla decisione della quale si potrebbe interporre appello alla Corte d'Appello di Sua Maestà : e ciò anche inerentemente alla Legge d' Italia, dalla quale le dette attribuzioni sono conferite non già al Capo del Governo, ma al Consiglio notariale che si può considerare in questi casi come una Corte di giurisdizione Civile. E qualora la mia debole opinione sul proposto non venisse accolta, propongo che siano almeno dettagliatamente specificati i casi nei quali il Capo del Governo potrebbe inabilitare un Notaro.

## VI.

Per rapporto alla proposta contenuta al detto Capo XII. § 61 di detto rapporto di riproporre, cioè le disposizioni contenute nel Proclama No. 23 del 25 Giugno 1822 in ordine al dovere del Notaro di dare nota all' Avvocato della Corona entro quindici giorni di ogni disposizione ricevuta fra i suoi atti, avente per oggetto lo acquisto di cespiti immobiliari da parte di Chiese, o altri Stabilimenti Pii o Religiosi, e la sospensione del Notaro dall' esercizio del suo ufficio in conseguenza della mancanza al suo dovere ; mi pare che se questa pena fosse stata necessaria allora quando si voleva assicurare l' adempimento di una Legge che da molti venne accolta con sensi di disgusto, non sia affatto necessaria al presente per l' assicurazione dell' adempimento di detta Legge, sia da parte del Notaro che di altri; essendochè l' osservanza della stessa è considerata da tutti indistintamente come quella di qualunque altra che non sia malvisa dalla popolazione, e quindi l' obbligo di dare la detta nota all' Avvocato della Corona ne' casi sopra indicati, non mi sembra che debba essere subordinato ad alcuna pena così severa quale è quella della sospensione del Notaro dal suo ufficio in caso di contravvenzione alla detta Legge ; molto più che la nota d' insinuazione d' ogni trasferimento di beni stabili che è oggi obbligato a dare il Notaro, a senso dell' articolo 38 dell' Ordinanza No. 5 del 1855, sarebbe sufficiente pei fini della sopra detta Legge ; e ciò anche in vista della riforma di detta Legge Notariale, in virtù della quale il proposto Ispettore degli atti Notariali avrebbe, tra gli altri doveri, anche quello d' invigilare

a che i Notari dessero nel termine prescritto dalla Legge la Nota degli acquisti di beni stabili da parte di Chiese, ed altri Stabimenti Pii o Religiosi.

## VII.

E siccome, come sopra ho già sottoposto a Vostra Eccellenza, l' assunto di detta Commissione è, secondo il mio debele giudizio, relativo in genere alla revisione della Legge Notariale, che richiede seri, ed importanti emendamenti e correzioni, non che a molte nuove disposizioni, stante le numerose lacune che vi si osservano, ho creduto essere mio imperioso dovere di suggerire in primo luogo parecchie Leggi da servire alcune come emendamenti ad altre esistenti nell' attuale Legge Notariale, ed altre del tutto nuove—ed in secondo luogo molte altre leggi, nella maggior parte in forma di emende, desunte da un Progetto di Leggi fatte da Sir Antonio Micallef G.C.M.G. e da me proposto, e quindi messo sulla tavola della detta Commissione, dal Presidente della quale fù quello poscia letto in una delle prime sedute, meno, se la memoria mi assiste, in quella parte che riguarda la progettata Organizzazione dei Notari in un Corpo Legale, che non s'intendeva da bel principio adottare, per le ragioni in detto rapporto indicate: sebbene, salvo due o tre disposizioni o emende che siano, veruna fra le tante Leggi ivi progettate, è stata inserita in detto rapporto, e ciò naturalmente perchè da parte dei miei Colleghi si credeva essere stato il nostro mandato circoscritto ai soli punti, ai quali Vostra Eccellenza ha richiamato la nostra speciale attenzione, ed a qualuque altra legge agli stessi referibile e ad altre poche Leggi Notariali. Le quali proposte Leggi desunte da detto Progetto di Sir Antonio non ho giudicato espediente d' illustrare con ragioni e commenti, perchè—oltre che a tanto compito le mie deboli forze non sarebbero state bastevoli, quelle Leggi furono estratte con aggiunte o modificazioni dalle Leggi Notariali d'Italia, e scelte all' uopo, perchè, secondo la mia debole opinione, sono conciliabili colla nostra indole, e coi nostri usi e costumi, e le quali furono ampiamente, e dottamente commentate ed illustrate da eminenti giureconsulti prima e dopo la promulgazione della

nuova Legge sul Notariato d'Italia come meglio scorgesi dall'aurea Opera intestata—“Il Commentario Teorico-Prattico della Nuova Legge sul Notariato per l'Avvocato Vincenzo Conti.”

Ciò posto ; passo a sottomettere a Vostra Eccellenza le mie qualsivieno proposte Leggi, gran parte delle quali in forma di emendamenti ; con farvene in calce di ciascuna nel miglior modo e colla maggior brevità che per me si possano, quelle illustrazioni e quei commenti, che nella mia debole opinione, sono atti all'uopo.

### VIII.

Sostituire al paragrafo secondo dell'Articolo 2do. dell' Ordinanza No. 5 del 1855 il seguente :

“Il Capo del Governo, quando giudicasse eccessivo il numero dei Notari, potrà regolarlo, per via di un regolamento, avuto riguardo ai bisogni della popolazione.”

L'oggetto di quest'articolo é quello di limitare il numero dei Notari e renderlo proporzionato al bisogno ed alle esigenze del paese, perchè, “ove il numero ne sovrabbondasse, i Notari per aver di che vivere farebbero una fatale concorrenza, la quale scemerebbe loro l'autorità e la fede ; essendochè col numero illimitato di Notari alcuni di essi si troverebbero senza pane e stretti dal bisogno, che è un cattivo consigliere, si porrebbero al rischio di compromettere il decoro e la dignità della professione.” Veggasi sul proposito la sopracitata Opera dell'Avvocato Vincenzo Conti Volume 1° Pag. 199 e 208.

### 2.

Aggiungere dopo la parola “ricorrente” “il quale per essere ammesso all'ultimo esame deve essere in ogni caso munito di due certificati della sua buona condotta ed onestà, cioè uno del proprio Parroco, e l'altro del Soprintendente di Polizia se l'aspirante al Notariato risieda in Malta ; e se risieda al Gozo, del Primo Ufficiale di Polizia di quell'Isola : nei rispettivi certificati dei quali dovrà essere indicato l'oggetto pel quale tali certificati fossero stati domandati.”

La moralità che dev'essere in cima a tutte le altre qualifica-

zioni, di cui dev'essere indispensabilmente rivestito il Notaro, mi ha suggerito l'idea di proporre la detta emenda, perciocchè se, secondo il "Selopis," nulla di peggio d'un Notaro affamato, d'un Notaro ignorante, siccome se, "errores medicorum terra tegit," la terra non copre gli errori dei Notari che sopravvivono per lunghi secoli, molto più che il Notaro (secondo il relatore Poggi) dovrebbe essere un giureconsulto, che sapesse senza l'ajuto d'altri formulare gli atti, illuminare, consigliare, e dirigere i cittadini," che sarebbe, dico io, quando il Notaro, fosse anche disonesto? Vedasi Vol. 1° Pag. 259 e 262 dell'opera suddetta.

## 3.

Aggiungere dopo l'articolo 12 di detta Ordinanza il seguente:

"Non può neppure il Notaro ricevere atti pubblici da persone che egli giudica, o dubita che non siano sane di mente, sebbene dalla Corte competente non inibite a contrattare ed a far testamenti. In ogni caso il Notaro potrà farsi assicurare della sanità di mente del testatore, dai contraenti, o da qualcheduno di loro, da uno o più medici, a lui noti che sarà o saranno testimoni addizionali, e che volesse o volessero rilasciare un certificato in iscritto confermato con giuramento innanzi al Notaro ed agli altri testimoni."

Questa proposta Legge ha per iscopo di far sì che il Notaro non si lasci facilmente indurre a ricevere simili atti, e nel dubbio relativamente allo stato mentale del testatore o del contraente, non li riceva prima che ne sia certo della sanità mentale.

Questa proposta Legge mi è stata suggerita non solo dalla mia esperienza notariale, ma anche dalla lettura di un articolo comparso nel "Risorgimento" del 30 Luglio 1881, riprodotto in gran parte nel "Risorgimento" del 28 Dicembre 1885, di cui si annette al presente \* una copia (Doc. 1), ove lo scrittore, dopo di essere entrato a parlare della solennità ed importanza degli atti di ultima volontà, mostra con forti argomenti quanto pericoloso sia il ricevere testamenti da persone come quelle ivi indicate, ed

\* La copia n'è annessa col rapporto originale manoscritto.

in circostanze così critiche come quelle ivi con molta valentia delineate, in cui la volontà del disponente è seriamente preoccupata da pensieri assai più gravi che non sian quelli del testamento. Ma la causa principale che mi ha in modo particolare suggerito l'idea di proporre la detta Legge, è la sentenza della Corte di Appello di Sua Maestà del 7 Gennajo 1885, che è passata in cosa giudicata, stante la cessione dell'Appello dalla decisione di detta Corte, interposta al Consiglio Privato di Sua Maestà, la quale, come meglio dalla pagina 672, delle Decisioni dei Tribunali di Malta così si esprime :

“ Che con queste Leggi, le quali non sono suscettive di una diversa interpretazione, si deve ritenere che la sanità di mente dalla Legge richiesta nel testatore, è uno stato mentale per cui egli sia capace di comprendere l'importanza della cosa di cui disponga, e di apprezzare le ragioni militanti in favore di colui al quale egli dia, e quelle di altri ai quali tolga o nieghi quella cosa con quel che segue :” cose tutte, secondo la mia debole opinione, belle ed eccellenti in teoria, ma delle quali non potrebbe, a mio giudizio, facilmente assicurarsi il Notaro ricevente il testamento di certe persone ed in certi casi, di cui è parola in detto giornale, ed in altre parti di questo rapporto, se la legge relativa al ricevimento dei testamenti non sarà riformata nel modo come ho più tardi suggerito, od in un altro modo equivalente.

## 4.

Il paragrafo primo dell'articolo 15 di detta Ordinanza è revocato, ed il seguente vi è sostituito.

“ L'atto incomincia colla data e colle parole : “Nel Nome del Signore,” e termina colla indicazione dell' Isola, della Città, o Casale, e della Casa od altro luogo in cui è pubblicato, e colla dichiarazione del nome e cognome, paternità, professione, e luogo di nascita e residenza dei testimonj alla presenza dei quali è pubblicato.”

L'antichissima e costante consuetudine in queste Isole, ed in molti paesi del continente, e specie d'Italia, in alcuni dei quali stabilita per Legge fino ad un'epoca non molto lontana, di princi-

piare cioè tutti gli atti pubblici Notariali nel “Nome del Signore,” e da molti notari di Malta osservata fino al giorno d’oggi, mi ha suggerito l’idea di proporre che ogni atto pubblico dopo la data debba incominciare colla invocazione del Nome del Signore. E non è senza ragione d’invocare quel santo nome prima di dare principio alle nostre azioni, essendochè l’invocazione del Nome di Dio serve potentemente a che le nostre operazioni abbiano un giusto e salutare indirizzo, e serva di freno fino ad un certo grado a che non si commettano atti ingiusti e disonesti.

Ho proposto anche nel detto paragrafo da me sostituito al primo paragrafo di detto articolo 15, l’indicazione del luogo di nascita dei testimoni all’oggetto di essere questi meglio identificati.

## 5.

Aggiungere dopo la parola “lui” contenuta nel § 1° dello Articolo 17 di detta Ordinanza, la seguente, “tutte,” ed aggiungere dopo il detto § 1° di detto Articolo, il seguente :

“Comparendo fra le parti delle persone ignote al Notaro, costui potrà farsi assicurare della loro identità da una o più persone parenti nell’atto come parti, da lui conosciute e di sua fiducia; e nel caso che qualcheduna delle parti non volesse stare alla detta assicurazione, il Notaro sarà allora tenuto ad uniformarsi a quanto dispone l’articolo 17 di detta Ordinanza.”

Per rapporto al dovere che il Notaro ha di farsi assicurare dell’identità delle parti che egli non conosce, da due persone di sua fiducia, se desso si può agevolmente effettuare in paesi, dove sono organizzati i Distretti Notariali, siccome la facilità di conoscere per nome e cognome le persone aventi residenza nello stesso paese, o per meglio dire, Distretto Notariale, non vi è chi non veda; in un paese però, come il nostro, l’adempimento di quel dovere, se, da un canto, nella maggior parte dei casi è difficile, in molti altri casi però è addirittura impossibile; perciocchè, se nei primi casi il Notaro potrà, quantunque con difficoltà, trovare due persone di sua fiducia e rivestite delle qualificazioni richieste dalla Legge per farsi da loro assicurare dell’identità di una o più parti.

che egli non conosce; nei secondi casi gli sarebbe impossibile di farsi accertare dell'identità di tali parti, perchè non vi sarebbero persone di fiducia del Notaro e che abbiano le qualità volute dalla Legge che le conoscano.

E questa è la ragione principale e più stringente per la quale nessuno dei Notari si uniforma alla detta Legge quando gli si presentano dinnanzi, come parti, persone da lui non conosciute.

Ma non è così quando veruna delle parti sia dal Notaro conosciuta, perciocchè allora l'obbligo suo di farsi certiorare dell'identità delle parti da due persone di sua fiducia e che abbiano le qualificazioni richieste dalla Legge è quasi indispensabile; sebbene nemmeno in questo caso i Notari, generalmente parlando, si sottomettono alla detta Legge, bastando loro la assicurazione dell'identità di tali parti da parte di una sola persona chiunque fosse, purchè di loro fiducia; salvochè non si trattasse d'un atto di qualche rilevanza, perchè in tale caso sarebbe un'imprudenza ingiustificabile il non rimettersi alla detta Legge: molto più che la comparizione di parti tutte ignote al Notaro avviene assai di rado. (Vedasi sul proposito "Manuale pel Notajo compilato da Giuseppe Meledandri, Professore di Dritto"), il quale a Pag. 140 così si esprime:—"In un sol caso sembraci che il Notajo non debba rispondere dell'identità delle parti, quando cioè una fra esse abbia assicurato l'altra,"

## 6.

Aggiungere dopo il Numero 15 contenuto nel secondo paragrafo dell'articolo 17 di detta Ordinanza le seguenti parole:—"e quando l'assicurazione fosse stata fatta da una o più parti indicare il nome e cognome della parte o delle parti da cui avesse avuto la detta assicurazione."

## 7

L'articolo 21 è revocato ed il seguente vi è sostituito:—

"Le postille che per la loro lunghezza, e quelle che, sebbene non lunghe, non si potranno fare nel margine a causa di altre postille, potranno essere fatte nel fine prima della sottoscrizione."

Siccome, secondo l'attuale Legge, le sole postille, che per la loro lunghezza non potranno essere fatte nel margine dell'atto, ne potranno essere fatte nel fine prima della sottoscrizione; così per la stessa ed identica ragione, le postille che per causa di altre non si potrebbero fare nel margine, potranno essere fatte nella fine prima della sottoscrizione.

## 8.

Aggiungere all'articolo 25 di detta Ordinanza le seguenti parole:—“e che non siano ciechi sordi e muti.”

Questa aggiunta al detto Articolo 25 non abbisogna di alcuna dilucidazione perchè si spiega da sè.

## 9.

L'articolo trenta della stessa Ordinanza è revocato, ed il seguente vi è sostituito:

“Se alcuna delle parti non sapesse o non potesse sottoscrivere, deve dichiarare la causa che gliela impedisce, ed il Notaro deve fare menzione di questa dichiarazione.”

Essendo anche questa proposta Legge bastantemente chiara, non ha bisogno di alcuna spiegazione.

## 10.

Sostituire alla parola “ricevuto” contenuta nel § 2do. dello articolo 35 di detta Ordinanza, le seguenti parole “pubblico qualunque.”

“Pei fini di questo articolo gli atti pubblici sono gli atti Notariali e le sentenze di qualunque Tribunale di Malta e Gozo.”

Siccome a senso del paragrafo 2° di detto articolo 35 i soli atti pubblici Notariali vi sono compresi, così ho creduto proprio di emendare il detto paragrafo 2° nel modo come sopra, perchè molte volte succede che un credito nascente da una sentenza, si estingue in forza di un altro pubblico Notariale, senza che il Notaro possa dare una nota di riferimento perchè sia questa fatta nella sentenza corrispondente; mentre quando si tratta della cancellazione o del recesso di un atto pubblico Notariale, il Notaro è

obbligato di fare la referenza gratuitamente nell'atto cancellato, da lui ricevuto, o consegnare la nota dell'atto di recesso o di cancellazione, all'Ufficiale incaricato dell'Ufficio del Registro delle insinuazioni perchè sia questa consegnata da costui al Notaro che avesse ricevuto l'atto di cancellazione, all'oggetto di fare la detta referenza nell'atto cancellato.

## 11

Il paragrafo 2° dell'articolo 36 di detta Ordinanza No. 5, del 1855, è revocato, ed il seguente vi è sostituito:

“ Se il Notaro che ha ricevuto l'atto di recesso o di cancellazione, non è quello stesso che aveva ricevuto l'atto cancellato, o se l'atto cancellato è una sentenza, egli deve consegnare una nota di recesso o di cancellazione all'Ufficiale incaricato del Registro delle Insinuazioni entro il termine di giorni trenta, e l'Ufficiale suddetto consegnerà la nota di recesso o cancellazione alla prima occasione che gli si presenti, nel primo caso al Notaro che avesse ricevuto l'atto cancellato, e nel secondo caso al Registratore della Corte, dalla quale la sentenza cancellata fosse stata profferita; e questi faranno gratuitamente la detta referenza nel relativo atto cancellato fra giorni dieci dalla ricezione della nota.”

Siccome il paragrafo, che precede, è una conseguenza dello altro da me come sopra illustrato, non mi pare che abbia bisogno di alcuna dilucidazione.

## 12

Revocare il paragrafo 1° dell'articolo 38 della più volte nominata Ordinanza, e sostituirvi il seguente :

“ I Notari devono dare nota all'Ufficiale incaricato del Registro delle Insinuazioni, degli atti di vendita, permuta, e divisione d'immobili, di enfiteusi, di donazioni, e dotazioni tanto di beni stabili che mobili, di fondazioni di qualsiasi specie, di contratti matrimoniali e testamenti e di qualunque atto traslativo di proprietà di cose immobili, o di un altro dritto su tali cose, non che di tutti quei contratti, gli effetti dei quali in riguardo ai terzi non cominciano in alcun caso che dal momento in cui tali con-

tratti siano iscritti nell' Ufficio del Pubblico Registro, a senso dell' articolo 702, paragrafo 1° dell' Ordinanza No. 7, del 1868— e ciò entro dieci giorni dal dì in cui l'atto fosse ricevuto, quante volte però la parte o le parti aventi interesse non esigano che la detta nota sia data prima al detto ufficiale. Nel qual caso bisogna che ciò risulti da qualche atto anche privato.”

La proposta soppressione del paragrafo 1° dell' articolo 38 di detta Ordinanza colla sostituzione di un altro mi è stata suggerita dal fatto, che molti dei contratti, dei quali dovrebbero essere obbligati i Notari a dare nota pei fini della legge, come è prescritto in detto articolo 38 relativamente ad altri atti, non s'inscrivono affatto nel detto Pubblico Registro delle Insinuazioni, con pregiudizio di una o più parti intervenute all'atto e del terzo ancora.

## 13.

Aggiungere al precedente paragrafo il seguente :

“Nelle note d'insinuazione di testamenti, ove sono fondazioni e legati pii, si debbano aggiungere dopo la parola “Testamenti” le parole “con fondazione o fondazioni pie o profane” secondo che le fondazioni sieno pie o profane, e le parole “con legato o legati pii” secondo i casi.”

Il fatto che molte delle fondazioni e dei legati pii non furono e non sono adempiti perchè le persone, alle quali incombeva ed incombe di conoscerne la esistenza, ne furono e sono perfettamente ignare, mi ha suggerito l'idea di proporre la detta Legge, la cui attuazione produrrebbe positivamente un bene considerevole.

## 14.

Aggiungere al paragrafo terzo del detto articolo 38 della detta Ordinanza il seguente nuovo articolo :

“Le note di contratti traslativi di proprietà di beni stabili situati in Malta debbano essere date nel Pubblico Registro delle Insinuazioni di Malta; e quelle di contratti traslativi di proprietà di beni stabili posti al Gozo e nelle sue dipendenze nel Pubblico Registro di quella Isola; e ciò indipendentemente nell'uno e nella

altro caso dalla residenza dei contraenti e dall' Isola dove fosse stato fatto il contratto.”

Siccome non vi è alcuna legge che stabilisca in certi casi quando devono essere iscritti nel Pubblico Registro di Malta, e quando in quello di Gozo i contratti traslativi di proprietà di cespiti immobiliari; così ho creduto essere mio dovere di proporre la detta Legge onde togliere via qualunque dubbio sul proposito.

## 15.

Emendare il paragrafo secondo dell' articolo 45 della detta Ordinanza nel senso che le due parole “dell' atto” siano posposte alla parola “firme.”

L' oggetto dell' emendamento di detto § 2° dell' articolo 45 è quello di renderlo più chiaro; essendochè alcuni notari sono di opinione che anche le firme degli inserti debbano essere registrati dal Notaro.

## 16.

Aggiungere dopo la parola “scritto” contenuta nel paragrafo 2° dell' Articolo 53 di detta Ordinanza, “e quindi non possono essere nè estesi nè registrati dagli scrivani del Notaro, o da quelli che si esercitano nel suo Ufficio nella pratica Notariale senza il consenso in iscritto dei disponenti medesimi.”

La detta Legge è stata da me proposta per la ragione che, sebbene gli atti di ultima volontà siano inaccessibili in vivenza dei disponenti, fuorchè ai disponenti medesimi, o ad altre persone in presenza dei disponenti o col loro consenso in iscritto, gli scrivani del Notaro e gli esercentisi nella pratica Notariale nel suo Ufficio, hanno per consuetudine antichissima libero accesso ai detti atti di ultima volontà, siccome sono da essi, registrati e se ne fanno da loro le copie legali in vivenza degli stessi disponenti quando sono queste dai medesimi richieste.

## 17.

Aggiungere dopo il paragrafo 1° dell' articolo 76 di detta Ordinanza il seguente nuovo articolo :

“Nelle copie legali ciascun foglio deve essere firmato nel margine dal Notaro, od appostovi il suggello Notariale,

Lo scopo di detta Legge tende a che non si possa cambiare alcun foglio della copia, specialmente da chi l'avesse fatta.

## IX.

## PROGETTI DI ALTRE LEGGI.

Prego di sottoporre a Vostra Eccellenza alcune altre Leggi staccate che non ho creduto proprio di proporre in forma di emendamenti, o come aggiunta ad altre Leggi relative; siccome, quantunque tutte abbiano intima connessione colle Leggi Notariali, non credo che si possano tutte inserire fra quelle Leggi, essendo lo scopo mio quello di proporre delle Leggi, che, sebbene non si possano considerare, strettamente parlando, come notariali, hanno però colle stesse una relazione così intima che non saprei, attesa la loro utilità pratica, se si possano del tutto trasandare; essendochè Vostra Eccellenza, dopo di aver considerato lo stato delle Leggi, e l'amministrazione che riguarda i Notari e la custodia degli Atti Notariali, ed affinchè il soggetto in parola fosse intieramente investigato, nominò la detta Commissione, alla quale, fra altre cose, fece sapere che avrebbe accolto con piacere dalla stessa, ogni particolare o generale raccomandazione, che la medesima avesse creduto suo dovere di fare nei limiti dello scopo della inchiesta alla stessa affidata, o che avesse dalla medesima potuto nascere. Ciò premesso, passo a proporre le dette Leggi nel modo come sopra ho detto.

## 1.

“ Il testamento pubblico è ricevuto da un Notaro in presenza di quattro testimoni, o da due Notari in presenza di due testimoni.”

Prima dell' Ordinanza No. IV. del 1864, i testamenti si ricevano alla presenza di sette testimoni; e quando il testatore non sapeva scrivere, si adoperava una persona per sottoscrivere in vece sua. Colla detta Ordinanza era stato stabilito che i testamenti si dovessero ricevere da un Notaro dinanzi a due testimoni come qualunque altro atto pubblico, anche per rispetto

alla sottoscrizione del testatore secondo che sapesse scrivere o no : le quali disposizioni furono riprodotte nell' Ordinanza No. VII del 1868. Or se il numero di sette testimoni era un poco esagerato, il numero di due, specie quando il testatore non sa scrivere, è soverchiamente limitato ; e per quanto io sappia in nessuna parte del Continente i testamenti si ricevono dinanzi a soli due testimoni.

Ciò posto ; secondo la mia debole opinione, stabilendo che il numero dei testimoni degli atti di ultima volontà sia quattro in luogo di due, non si farebbe altro che uniformarsi sul proposito alle Leggi d' Italia e di Francia, e di altri paesi del Continente.

Per riguardo al ricevimento di testamenti da due Notari in presenza di due testimoni, sarebbe questa a senso mio se non in tutti, nella maggior parte dei casi un'ottima ed importante misura : imperocchè in tal modo si ovvierebbe a molti inconvenienti, sebbene a mio credere nella maggior parte involontari, che si potrebbero commettere nei casi in cui il testamento si riceva da un sol Notaro ; molto più quando i testimoni saranno persone, che non potrebbero a cagione della loro ignoranza, mancanza di spirito o di coraggio, e per altre ragioni, che non occorre qui specificare, avere alcun controllo sul Notaro ricevente siffatti testamenti.

Per la qual cosa io umilmente propongo che la disposizione contenuta nell' articolo 353 dell' Ordinanza No. VII del 1868 sia emendata nel senso sopra indicato, perchè se tale emendamento è buono in casi ordinari, e segnatamente quanto si tratti di persone di nessuna cultura letteraria, esso è indispensabile, specie se sarà adottata la seguente proposta Legge, sebbene non sempre sufficiente, nei casi in cui una persona gravemente inferma, e molte volte moribonda e per soprassello illetterata, voglia disporre per testamento di un discreto, e delle volte pinque patrimonio ; e ciò nel minor tempo possibile.

## 2.

“ Il testatore deve dichiarare prima della pubblicazione del testamento la sua ultima volontà dinanzi al Notaro ed ai testimoni.”

Avvegnachè le ragioni per le quali ho proposto questa legge sieno identiche alla precedente, essendone identico lo scopo ; pur tuttavolta, trattandosi di un soggetto della più alta importanza, quale è quello di tutelare nel miglior modo possibile l'integrità dei testamenti, mi credo in dovere di sottomettere sul proposito a Vostra Eccellenza delle osservazioni, che spero saranno prese dalla stessa Eccellenza Vostra nella più seria considerazione come quelle che riguardano un soggetto della massima rilevanza.

La materia più grave e spinosa, che merita, a mio giudizio, la più attenta e seria considerazione, sono fuori d'ogni contrasto i testamenti. E quantunque questi sieno fino alla morte del testatore revocabili ; ciò non pertanto questa revocabilità cessa appena avvenuta la morte del testatore, e quindi sarebbe in sin da quel momento irreparabile qualunque danno proveniente dalle disposizioni nello stesso contenute. Fintantoche tali testamenti si fanno da persone colte e sane di mente, non vi è, generalmente parlando, alcun pericolo che queste possano essere menomamente influenzate ; ma quando son fatti da persone non aventi alcuna dose d'istruzione, e delle volte per sopraggiunta anche deboli di mente, come sogliono essere ordinariamente molti di quelli che non hanno alcuna istruzione letteraria, si lasciano tali persone facilmente dominare da chi avrà interesse che dispongano dei loro beni in un modo piuttosto che in un altro. E se questo pericolo esiste, anche quando si tratti di testamenti fatti da persone, avvegnacchè istruite, gravemente ammalate, molto maggiore desso sarebbe laddove si trattasse di persone, non solo prive d'ogni istruzione, ma deboli di mente, seriamente ammalate ed alcune volte di una età molto avanzata.

Ciò posto ; io sono di umile opinione che a tale riguardo si debbano possibilmente usare le più serie e rigorose misure, perchè i testamenti, e segnatamente quelli fatti da certe persone ed in certe occasioni, siano garantite da tutti quei provvedimenti e da tutte quelle cautele, che sarebbero dalla Legge stabilite.

Prego di sottomettere a Vostra Eccellenza che io non ho proposto il "maximum" del rigore per assicurare l'integrità dei testamenti. Io non ho fatto altro con questa mia proposta Legge

che rendere meno rigorosa la Legge d'Italia per rispetto al ricevimento dei testamenti, la quale coll' articolo 778 del Codice Civile stabilisce "che il testatore dovrà dichiarare al Notaro in presenza dei testimoni la sua volontà, la quale sarà ridotta in iscritto per cura del Notaro medesimo."

Sul soggetto in questione richiamo l' attenzione di Vostra Eccellenza all' Opuscolo (1) del Notaro Mariano Massa intestato: "Sulle principali modifiche reclamate dalla Legge Notariale" e specialmente a Pag : 24 e 25, dove si parla della Legge d'Italia relativa al ricevimento dei testamenti, e della chiarezza, che secondo lui si desidererebbe, nello scopo di eliminare le incertezze ed i litigi che sono all' assunto sorti, e del bisogno di stabilire in modo chiaro e categorico che il testamento pubblico possa essere scritto da persona di fiducia del Notaro, e che venga dal Notaro letto al testatore in presenza dei testimoni, dopo che costui abbia innanzi al Notaro ed ai testimoni dichiarato la sua volontà." E fu la lettura di questa parte di quell' opuscolo che mi ha incoraggiato a proporre la detta Legge.

Finalmente prego di sottomettere a Vostra Eccellenza, che prima della detta Ordinanza No. IV del 1864, il testatore nominava nel suo testamento di propria bocca i suoi eredi universali, e quindi se allora si credevano necessari sette testimoni trattandosi di testamenti, e di cinque trattandosi di codicilli, ed era anche necessario, come sopra si è detto, che il testatore nominasse di propria bocca i suoi eredi, oggi che il mondo invecchiandosi peggiora, mi pare che invece di diminuire le cautele che altrevolte si reputavano necessarie, debbano essere queste piuttosto aumentate.

"I testamenti segreti devono essere scritti di proprio carattere del testatore, o di un pubblico Notaro, e che in questo ultimo caso tutti i fogli devono essere firmati nel margine dal testatore."

### 3.

"Il Notaro che avrà scritto il testamento segreto ne leggerà e spiegherà il contenuto dello stesso al testatore, con certificarlo dell' importanza delle sue disposizioni."

(1) Doc: No. 2.

Questa proposta Legge tende a rendere più guarentito un testamento segreto; avvegnachè come sta al presente la Legge relativa ai testamenti segreti, non pone alcun freno ai raggiri, che si possono praticare quando il testamento segreto fosse steso da una persona, che avrebbe interesse di alterare la volontà del testatore; quindi, mi pare che quando il testatore non potesse o non volesse scrivere il suo testamento segreto, la miglior persona che egli potesse impiegare per tale assunto, sarebbe il Notaro, che è il consigliere delle parti che ricorrono alla sua esperienza ed ocularità.—Veggasi Cataneo e Borda pag. 604, annotazione 5.

## 4.

“Il Notaro deve inscrivere nell’Ufficio del Pubblico Registro delle Ipoteche tutti i contratti contenenti la convenzione ipotecaria, come pure cancellare le iscrizioni ipotecarie e pel privilegio dal Pubblico Registro quando vi fosse luogo a tali cancellamenti: salvo nell’ uno e nell’altro caso, l’ordine scritto in contrario della parte interessata.”

Lo scopo di questa Legge tende in primo luogo a meglio assicurare e garantire l’adempimento delle iscrizioni ipotecarie dei contratti, e mettere in certo qual modo le iscrizioni d’ipoteca convenzionali allo stesso livello, per così dire, delle iscrizioni per ipoteca legale, che il Notaro è obbligato a dare nell’Ufficio del Pubblico Registro “ex officio”; ed in secondo luogo a non lasciare apparentemente veglianti tante iscrizioni ipotecarie estinte, per causa in gran parte di Notari.

## 5

“Nel caso in cui l’atto di un Notaro sia dichiarato nullo per sentenza della competente autorità giudiziaria divenuta irrevocabile, questa deve ordinare perchè ne sia fatta annotazione nel margine dell’atto originale nel corrispondente Registro.”

Questa proposta Legge, essendo bastantemente chiara, non abbisogna di alcun commento, nè di alcuna spiegazione.

## 6.

“Un suntuo degli atti giudiziari fatti per interrompere la

prescrizione di una iscrizione ipotecaria, o pel privilegio, deve essere spedito dal Registratore della Corte per organo della quale fosse stato fatto l'atto giudiziario, al Direttore del Pubblico Registro delle Ipotecche, entro giorni dieci dal dì della presentata di detto atto giudiziario, affinchè tale sunto sia trascritto nella nota d'iscrizione d'ipoteca, o di privilegio e nel Registro corrispondente, dentro quattro giorni dalla data della ricezione."

Il fatto che l'interruzione di una prescrizione relativamente ad un'iscrizione ipotecaria non si può conoscere, senza ricorrere ai Registri della Corte, ove l'atto giuridico per interrompere la prescrizione fosse stato fatto, mi ha suggerito l'idea di proporre la detta Legge.

## 7.

"È vietato al Notaro a pena di nullità di ricevere testamenti "unica charta" anche di un marito e moglie."

Avvegnachè non sia per avventura entro i limiti dell'assunto affidatoci la proposta Legge relativa all'abolizione dei testamenti "unica charta" fra marito e moglie; nulladimeno ho creduto essere mio stretto dovere di proporla come quella che non poteva sfuggire alla mia attenzione sia come membro di detta Commissione e molto più come Notaro.

La necessità dell'abolizione di questa sorta di testamenti fra marito e moglie data da un'epoca assai remota; perchè la Legge che permette siffatti testamenti ai soli conjughi, oltre che non produce alcun bene, è causa invece di seri e gravi inconvenienti. E per illustrare le mie asserzioni non ho bisogno di far altro che di annettere le copie di due numeri del "Risorgimento" segnati rispettivamente coi Nri. 2390 e 2637 (Doc. Nri. 3 e 4), nel primo dei quali vi è una lettera di Sir Antonio Micallef relativa all'abolizione dei detti testamenti "unica charta" fra marito e moglie, e nel secondo una parziale illustrazione di detta lettera, coll'aggiunta di altre ragioni per l'abolizione dei detti testamenti chiamati "unica charta."

Mi sia lecito in ultimo di sottomettere a Vostra Eccellenza che io mi sono preso la libertà di proporre la detta Legge per la

ragione, in modo particolare, che anche il prelodato Sir Antonio, dopo di aver proposto la detta Legge nell'anzidetta lettera ed altrove, ha creduto di riproporla nel suo progetto di emende alla detta Ordinanza No. V. del 1855.

## 8.

“ Il Notaro deve iscrivere nel Pubblico Registro qualunque ipoteca nascente da un testamento dopo la morte del testatore, ed appena che egli sarà venuto in cognizione della stessa, quando l'ipoteca fosse stata ordinata dal Testatore, all'oggetto di assicurare l'adempimento di fondazioni, legati pii ed altre opere aventi uno scopo religioso, ossia di utilità pubblica.”

Il fatto che l'ipoteca ordinata nei testamenti per sicurezza dell'adempimento di fondazioni, legati ed altri pesi a tempo od in perpetuo assai di rado s'inscrive nel Pubblico Registro delle Ipotecche, ed il dubbio se una fondazione od un peso qualunque sia perpetuo che temporaneo non iscritto nel Pubblico Registro abbia effetto in riguardo ai terzi, mi ha incoraggiato a proporre la detta Legge.

## 9.

“ Le quantità, le somme, le misure, le epoche, gli anni, i mesi ed i giorni, non possono essere scritti in cifre o numeri nelle note d'ipoteche, riferenze ed insinuazioni, se almeno per la prima volta che vengono enunziati in dette note non siano scritti con lettere.”

Per le stesse ragioni per le quali a senso del paragrafo secondo dell' Art. 13 di detta Ordinanza No. V. del 1855, non possono essere scritti in cifre o numeri, se almeno per la prima volta che vengono enunciati nell'atto, non siano scritti con lettere, dev'essere, secondo il mio umile giudizio, stabilito lo stesso per ciò che concerne le note contemplate nella Legge da me proposte.

Sebbene la progettata legge non abbisogni di alcuna <sup>spie-</sup> ~~richia-~~ gazione; purnondimeno mi sia lecito di citare un sol fatto, che per da sè solo sarebbe bastevole per convincere chiunque della necessità di detta Legge. Nelle note d'insinuazione e di iscrizione

ipotecaria, come sta attualmente la Legge, i numeri degli stabili alienati si possono scrivere in cifre. Or non vi ha chi non veda essere molto pericoloso che tali numeri si scrivano in cifre; imperocchè il convertire un numero in un altro, trattandosi di certe cifre che si possono facilmente trasformare, è un grave inconveniente, al quale si deve ovviare; essendochè per citare un sol esempio, il convertire il numero uno in due sarebbe lo stesso che confondere un fondo con un altro.

---

SULLA NECESSITA' DI EMENDARE ALCUNE LEGGI,  
E DI RIFORMARE CERTI REGOLAMENTI.

---

Molte delle idee annesse in qualche modo colla Legge Notariale e coi Notari mi avrebbero senza dubbio suggerito degli emendamenti e delle proposte di nuove Leggi, che avrei sottoposto con piacere a Vostra Eccellenza; ma in parte per tema di oltrepassare i limiti dello scopo di detta inchiesta, ed in parte perchè le mie deboli forze non mi avrebbero permesso di raggiungere lo scopo prefissomi, ed anche perchè il mio qualunque siasi rapporto addizionale non si facesse ulteriormente aspettare, sono venuto nella determinazione di abbandonare l'idea di intraprendere quest'altro lavoro. Ciò nonostante prego che mi sia permesso di suggerire la necessità di emendare certe Leggi Notariali, e di riformare certi regolamenti relativi a pubblici Dipartimenti coi quali hanno un intimo rapporto i Notari.

Ed in primo luogo mi sia lecito di parlare di uno dei più importanti doveri imposti al Notaro nell'Ordinanza No. V. del 1855, che è quello relativo alla certiorazione delle parti dell'importanza di ciascuna parte dell'atto.

E vaglia il vero. Laddove questo dovere venisse scrupolosamente osservato dai Notari, sarebbe da per sè solo bastevole per evitare un gran numero di liti; ma sventuratamente non è così; conciosiachè, come ben si esprime in proposito lo scrittore di una lettera comparsa nel "Malta Times" del 6 febbrajo 1886,

la parola "cerziarare" ha una significazione molto ampia, e quindi il Notaro non sa e nè può sapere fin dove si estendano i suoi doveri in ordine alla detta cerziarazione.

L'obbligare, secondo lui e secondo la mia debole opinione, il Notaro a cerziarare le parti dell'importanza di ciascuna parte dell'atto, è un poco troppo: e ciò fa sì che ben pochi sono i Notari, se vi sono, che vi fanno a senso della Legge la detta cerziarazione. Ma qualora in luogo di addossar loro un dovere così esteso ed indeterminato, s'indicasse loro quali sono in tesi generale le parti dell'atto intorno alle quali si debba fare la detta cerziarazione, sarebbe per avventura meglio, sia nell'interesse dei Notari che delle parti.

Non si creda con questo che io voglia restringere l'obbligo che ha il Notaro della cerziarazione, gli effetti della quale ho sempre reputato essere altamente benefici e di somma utilità pratica; ed è per questo che io desidererei che fossero in modo particolare specificati alcuni casi nei quali il Notaro sia obbligato di fare, oltre la cerziarazione dell'importanza del contenuto nello atto, delle cerziarazioni speciali, segnatamente intorno a certe cautele che i contraenti devono prendere prima di divenire a certi atti pubblici Notariali relativamente alle quali è dubbio se il Notaro debba fare la detta cerziarazione o no alla parte interessata. Il fatto poi che molte parole italiane, e specialmente legali, non si possono tradurre in maltese, ed il fatto ancora che molti dei contraenti, e per meglio dire, delle parti, che, conoscendo assai male la lingua italiana, domandati dal Notaro se l'atto debba essere pubblicato in italiano od in maltese, o per vergogna o per altra ragione, che non occorre qui esaminare, preferiscono, sebbene delle volte con loro pregiudizio, di essere pubblicato l'atto in italiano, e non già in maltese, rendono maggiormente necessario il bisogno di detta cerziarazione, la quale dev'essere fatta, secondo la mia umile opinione in maltese, trattandosi di persone, come parti, maltesi; salvochè il Notaro non sappia con certezza e per scienza propria che, facendo la detta cerziarazione in italiano, sarebbe da tutti compreso. E ciò per due ragioni: in primo luogo perchè il Notaro, facendo in maltese la detta cerziarazione, potrà

essere sicuro fino ad un certo punto che la cerziorazione da lui fatta in maltese sia stata da tutti compresa, ed in secondo luogo perchè il Notaro non sia obbligato di fare, talvolta malvolentieri, la detta cerziorazione in italiano quando si tratti in modo particolare di contratti ove fra le parti vi saranno delle persone alla presenza delle quali non avrebbe il coraggio di fare la detta cerziorazione in italiano, e ciò per ragioni ovvie che non è necessario di qui specificare; e quindi propongo che sia nel senso premesso emendata la Legge relativa alla cerziorazione, od in modo che l'adempimento di tale obbligo sia meglio assicurato.

Giova qui sottomettere a Vostra Eccellenza che per quante ricerche abbia fatto nella Legge Notariale d'Italia, non mi è riuscito di rinvenire l'obbligo della cerziorazione da parte di quei Notari, i quali finiscono i loro atti col dare lettura alle parti, e colla dichiarazione da parte di costoro di essere il tutto conforme alla loro volontà.

Veda la prima formula di un atto pubblico della prima Opera dell'Avvocato Conti, Vol. 2° Pag. 400.

Un altro soggetto di molta importanza merita, a mio parere, di essere anche sottomesso alla considerazione di Vostra Eccellenza, ed è l'obbligo che hanno i Notari d'inscrivere ex-officio certi contratti.

Che il Notaro debba avere certi obblighi, e che tali obblighi debbano essere da lui eseguiti scrupolosamente, non v'ha chi non veda; ma che il Notaro debba delle volte interpretare la legge, che gl'impone certi doveri non bastantemente chiari, mi pare che sia troppo. Io alludo in modo particolare al Par. 1° dell'Art. 1804 dell'Ordinanza No. VII del 1868, il quale discorre così: "Il Notaro che riceve un atto pubblico portante costituzione di dote, il ricevimento d'un capitale, eccedente lire dieci sterline, da un marito per sua moglie, od un atto portante un'alienazione di beni, o il ricevimento d'un capitale eccedente la somma suddetta dalla moglie alla presenza, e col consenso del marito, deve fare seguire la relativa iscrizione a peso del marito nel mese successivo, inatteso qualunque patto in contrario, qualora dentro questo termine non sia stata procurata da altri."

In questo articolo sono due parole, che non precisano a mio credere con chiarezza l'obbligo del Notaro d'inscrivere per l'ipoteca legale certi contratti, le quali sono: *capitale* ed *alienazione*. Or, secondo alcuni, la parola *capitali* comprende solo quelle somme di denaro di pertinenza della moglie che non siano dotali; essendochè l'articolo, dal quale nasce l'ipoteca legale relativamente al ricevimento di capitali discorre così: "La moglie ha altresì un'ipoteca legale generale sui beni del marito pei beni e *capitali* non dotali di sua spettanza, che fossero stati alienati o esatti dal marito, o che alla presenza e col consenso del medesimo fossero stati alienati od esatti dalla moglie, ai termini della disposizione dell'articolo 1054" (Vedasi il detto Articolo al No. 1788 di detta Ordinanza No. VII. dal 1868), e comprende così i mutui di somme di danaro fatti alla moglie col consenso ed alla presenza del marito, che, strettamente parlando, non sono di chi le riceve, sebbene dalla Legge ne sia considerato come padrone: essendochè, trascorso il termine pel quale fossero state impiegate, il mutuatario ha l'obbligo di restituirle al mutuante; poco monta se nell'identica moneta o no: e ciò contro l'opinione di altri, i quali ritengono, che la parola *capitali* adoperata in detto Art. 1804 comprenda anche le somme provenienti da mutuo. La parola *alienazione* poi ha una significazione molto estesa e generica colla quale non credo che il legislatore abbia inteso di comprendere tutti i contratti che cadono sotto quella categoria; molto più che vi sono dei contratti che è questione fra i giureconsulti se debbano includersi in quella parola. Io, senza entrare nel merito dell'interpretazione di dette parole, che non è questo lo scopo mio, dico che, trattandosi di parole, il cui senso non è bastantemente chiaro, si debba questo chiarire, perchè, se è giusto che gl'interessi della moglie siano nel miglior modo che la Legge consenta tutelati, è giusto eziandio che il marito non sia aggravato di pesi, che secondo lo spirito della Legge egli deve sopportare; come pure è giusto ancora che il Notaro sappia con certezza e precisione quali sono i contratti che egli deve "ex officio" inscrivere nel Pubblico Registro per l'ipoteca. Difatti nel Par. 1° dell' Art. 38 della detta Ordinanza No. V. del 1855 sono indicati in specie tutti gli atti

pubblici, di cui il Notaro deve dare una nota all'Ufficiale incaricato delle insinuazioni; mentre il Legislatore avrebbe potuto dire anche in questo caso, invece di specificare i contratti indicati in detto Art., che il Notaro deve dare una nota dei contratti traslativi di proprietà di beni stabili, e quindi specificare quei contratti che non cadono sotto questa categoria. E quantunque io sul proposto emendamento del Par. 1° di detta Ordinanza No. 38 non abbia specificato dettagliatamente tutti gli atti dei quali il Notaro deve dare una nota all' Ufficiale incaricato delle insinuazioni; nulla di meno raccomando che l' Ufficiale legale al quale sarebbe affidata la compilazione dell' abbozzo dell' ordinanza dei Notari, indichi specificatamente i detti atti.

Una delle cause e forse la principale, per cui la professione Notariale è in continua decadenza è, fuori di ogni contrasto, la grettezza di una tariffa, che è una continua umiliazione ai membri della nobilissima professione Notariale, che, per la illimitata fiducia che si ripone nelle persone appartenenti alla stessa in tutti i paesi colti del mondo, dovrebbe occupare anche in Malta, come in tutti i paesi civilizzati, un posto uguale a quello delle più elevate professioni. Ma con una tariffa che paga con quattro pence fin anche i patti della più alta importanza; con una tariffa che stabilisce lo stesso dritto per un testamento del più povero ed un testamento del più ricco; con una tariffa infine, per tacere di tutti altri diritti Notariali, ivi stabiliti, e di molti altri ivi non affatto contemplati, e quindi non affatto ripetibili dal Notaro, come fu in proposito deciso dalla Corte d'Appello di Sua Maestà, assegna lo stesso dritto di quattro scellini per la vendita di qualunque stabile, o stabili situato o situati non solamente in Malta, ma in qualunque parte del mondo ancora, e per la vendita del più miserabile tugurio, non poteva e non può una così nobile professione occupare quel posto che a buon diritto e per molti riguardi le conviene. Io non raccomando a Vostra Eccellenza di leggere tutti gli articoli che finora sono stati pubblicati sulla miserabile tariffa Notariale, e sulla necessità della sua riforma, perchè il suo tempo è bastantemente prezioso; ma non posso non

raccomandar alla stessa Vostra Eccellenza di degnarsi di dare uno sguardo alla detta tariffa affinchè possa meglio giudicare come si possa questa conciliare colla nobile carica di Notaro, che è il consigliere, come sopra è stato già detto, delle parti che ricorrono alla sua oculatezza.

Nel progetto delle Leggi Notariali di Sir Antonio Micallef vi è anche quella che il Notaro cioè, prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni, deve dare una idonea cauzione per gli oggetti contemplati nell' Articolo 13 dell' Ordinanza No. V. del 1855, (Art. 4. G.)

L' obbligare il Notaro a dar cauzione prima di dar principio all'esercizio della sua professione è, a mio umile giudizio, un'ottima ed importantissima misura, e fuori di ogni contrasto indispensabilmente necessaria: e la sua necessità è stata riconosciuta in tutti i paesi civilizzati del Continente; imperocchè diversamente quale scopo avrebbero le Leggi che assoggettano i Notari al risarcimento dei danni ed interessi in molti casi che non occorre qui indicare? Quelle Leggi, laddove i Notari non fossero soggetti a dare una cauzione pei fini contemplati dalle stesse, colpirebbero solo in questo modo un numero assai limitato di Notari: quei soli Notari cioè, che potrebbero far fronte, se non in tutto, almeno in parte, al risarcimento dei danni ed interessi da loro cagionati per l'inadempimento di certi obblighi dalla Legge a loro imposti. E poi, indipendentemente dalle sopra allegate ragioni, la cauzione che sarebbero tenuti a dare gli aspiranti al Notariato, sarebbe un freno assai potente perchè non trascorran ad atti che li possano assoggettare a quella pena, cioè al risarcimento anche parziale dei danni ed interessi ai quali avrebbero dato causa. Ciò posto; sarei di umile opinione che le proposte Leggi di detto Sir Antonio relative alla detta cauzione contenute negli Articoli 4. G. 4 H. e 4. T. sieno messe in esecuzione.

Avendo più volte citato l'Opera dell' Avvocato Antonio Conti, spero che non sarà discaro a Vostra Eccellenza che io spenda sulla stessa alcune parole.

Quest'Opera, a mio umile giudizio, merita di essere profondamente studiata, segnatamente in quelle parti alle quali è stata fatta riferenza, tanto per ciò che concerne le mie proposte Leggi, quanto quelle desunte dal progetto di Leggi Notariali del suddato Sir Antonio Micallef, che io intendo di esibire come appendice al presente rapporto fra pochi giorni.

Tale Opera che io non saprei bastantemente lodare, oltre che è stata redatta in due grossi volumi da un eminente giureconsulto con dotte e preziose illustrazioni dallo stesso fatte alla Nuova Legge sul Notariato, contiene eziandio delle illustrazioni, dei commenti e delle delucidazioni alle dette Leggi di molti eminenti giureconsulti, appartenenti all' una ed all' altra Camera del Regno d' Italia, per cui, a mio debole parere, la si deve a buon diritto considerare come un' opera moderna di sommo pregio, e per avventura unica in questo genere, dalla quale si possano attingere le migliori e più importanti informazioni e dilucidazioni in ordine alla riforma di una Legge Notariale qualunque.

---

Dopo di aver parlato di varie materie relative alle Leggi Notariali ed ai Notari, prego che mi sia permesso di dire poche parole sul Pubblico Registro.

L' Ufficio col quale i Notari hanno una continua relazione per disimpegno dei loro gravi e molteplici doveri è, senza fallo, il Pubblico Registro delle Ipoteche e delle Insinuazioni, avvegnachè là, come Vostra Eccellenza è ben informata, s' inscrivono i contratti per l' ipoteca, sia convenzionale che legale, e pel Privilegio. Là si danno le note di riferenza, di cancellamenti e di riduzione d' iscrizioni ipotecarie. Là si ricevono le note di riferenza ad atti pubblici Notariali per essere consegnate ai Notari, agli atti dei quali si vuol fare riferenza, e là, per tacere di altre cose, si danno le note della così detta insinuazione di molti atti pubblici Notariali—obblighi tutti che i Notari devono adempiere in detto Ufficio non a loro piacimento, ma nel tempo prescritto dalla Legge, e quando si tratti di ipoteche convenzionali nel giorno stesso, generalmente parlando, del contratto.

Posto ciò; per agevolare per quanto è possibile ai Notari lo

adempimento dei detti loro obblighi, e nello stesso tempo facilitare anche quello degli Avvocati e Procuratori Legali, e rendere più accessibile al pubblico il detto Ufficio, sono di umile opinione, che sarebbe un rendere un importante servizio a quelle classi professionali, e segnatamente ai Notari non solo, ma anche al pubblico in generale, lo stabilire che il detto Ufficio debba essere aperto al pubblico almeno fino alle 4 p.m., anche facendolo chiudere dalle 12 fino l'un ora, o dall'una fino le 2 p.m., durante la stagione estiva: e dico aperto al pubblico, perchè, sebbene tale Ufficio non si chiuda prima delle 4, purnondimeno dalle 3 fino alle 4 p.m. non è accessibile al pubblico.

Sul proposito prego di esibire col presente il Numero 150 dell' "Amico del Popolo" (Doc. 5), ove in un articolo editoriale si parla diffusamente del Pubblico Registro e della relazione che hanno collo stesso gli Avvocati, Notari, e Procuratori Legali.

\* "Mi credo anche nel dovere di sottomettere a Vostra Eccellenza che alcuni degli atti dei Notari defunti non si trovano nello Archivio Notariale che in originale, i di cui Registri mancano affatto; e che di altri atti si trovano i soli registri, i cui originali mancano del tutto; cosicchè is sarei di umile opinione che di tali atti originali, o di alcuni di loro, si facciano i rispettivi registri dando a questi la legalità voluta dalla Legge onde la divisione degli atti dai Registri, di cui è parola nel rapporto collettivo di detta Commissione, si possa completamente eseguire; salvochè il Governo non scelga di far trasportare in tutto o in parte gli atti originali (mancanti di Registri) col rimanente degli altri Registri di sopra mentovati, compresi quelli di cui mancano gli atti originali."

"Inoltre mi credo nel dovere di sottomettere eziandio a Vostra Eccellenza, che è necessario che si apponga un rimedio ad un male, che nello stesso Pubblico Registro ha sempre esistito e tuttora esiste, non solo in pregiudizio del Pubblico in generale, ma anche in danno reale degli interessi del Governo. In detto Pubblico

\* Questi quattro paragrafi non sono miei sebbene da me indirizzati.

Registro, come sopra si è detto, vi sono le insinuazioni ossia i trasferimenti, i quali non solo denotano i passaggi d' immobili che sono stati fatti da mano all' altra, ma anche i testamenti, i matrimoni e le dotazioni che insino dal 1698 hanno avuto luogo in questa Isola. Per rinvenire facilmente tali documenti l' Ufficio si serve degl' Indici—unica via conducente direttamente allo scopo—la quale via appunto, mi rincresce il doverlo dire, fu sino il 1857, se non errata, al certo molto deficiente ed irregolare—stante che in tali indici fino alla data predetta (1857) sono stati riportati i nomi dei soli debitori e tralasciati totalmente quelli dei creditori. Sarebbe debitore in una vendita il venditore il cui creditore verrebbe ad essere in conseguenza il compratore. Da tale deficienza negli indici spesso avviene, che, volendosi verificare ossia provare una provenienza di un dato fondo acquistato, per esempio nell' anno 1850, o prima, e, non conoscendo la famiglia (proprietaria del fondo) da chi l' ascendente, il cui nome è al certo conosciuto, ne abbia fatto l' acquisto, ne segue, che per ignoranza del nome del venditore (che d'altronde è espresso nella nota e non riportato nell' indice) l' operazione ne viene inciampata (ecco il danno del pubblico), è negato all' ufficio il dritto della ricerca che non si fa e che altrimenti si farebbe (ecco il pregiudizio nell' interesse del Governo.)”

“ Per rimediare a ciò su cui i lamenti, secondo le informazioni avute, sono continui, l' unica via sarebbe quella che il Governo ripetendo appunto ciò che esso medesimo fece nel 1857, per riformare gli indici delle iscrizioni ipotecarie, nomini due persone di professione Avvocati e Notari, dando a costoro l' incarico di rinnovare i detti indici, facendovi riportare tutti i nomi dei contraenti coll' eseguire il metodo attuale adottato in sin dal 1857.”

“ Da altre informazioni avute risulta che per lo meno il Governo sta perdendo ogni anno £s. 30 per dritto di ricerche, che ove fossero gl' indici regolari se ne ricaverebbero.”

Non posso terminare il mio qualsiasi rapporto senza richiamare l' attenzione di Vostra Eccellenza all' articolo editoriale comparso nel “Risorgimento” del 28 Dicembre 1885 intestato: “La Riforma della Legge Notariale, e segnatamente ai paragrafi

3 e 5 dello stesso, ove sono dei suggerimenti, che, a mio debole parere, meritano qualche considerazione. Ed ho indicato in modo particolare i detti due paragrafi, perchè di tutt'altro contenuto in dett' articolo ho parlato a lungo in altre parti di questo Rapporto.

Finalmente prego di accludere col presente un progetto d'una tariffa, perchè quella presentata dalla detta Commissione, a mio umile giudizio, merita d'essere in alcune sue parti riformata, anche coll'aggiunta di altri diritti notariali che ivi sono totalmente ommessi.

Questo è il rapporto addizionale che io oso presentare a Vostra Eccellenza, sicuro del benigno compatimento della stessa.

Io sarei stato oltremodo fortunato se frai miei colleghi e me non vi fosse stata alcuna discrepanza relativamente allo scopo delle istruzioni conferiteci colla seconda lettera del 19 Dicembre 1884, perchè così avremmo collettivamente riveduto tutta la Legge Notariale, e proposto alla stessa degli emendamenti, non che delle aggiunte, che, a mio umile giudizio, sono, come sopra diceva, indispensabilmente necessari. Ma qual'essere si voglia il mio rapporto, io per tale lo presento a Vostra Eccellenza colla più viva fiducia che sarà dalla stessa benignamente accolto.

E colla speranza che Vostra Eccellenza sarebbe sempre pronta ad accogliere da parte della Commissione, e di ciascun membro della stessa qualunque altra proposta in ordine all'assunto affidatoci, fintantochè non sia emendata la detta Ordinanza così detta dei Notari No. V del 1855, e quindi sanzionata dal Consiglio;

Ho l'onore di essere

Di Vostra Eccellenza

Umo. e Devmo. Servitore

S. GALEA BALZAN.

## APPENDICE A

## PROGETTO D'UNA TARIFFA NOTARIALE.

Testamento, quando contiene l'istituzione di erede universale o particolare, e le solite disposizioni per l'anima del testatore per le esequie ed i funerali ...	} da	£s.	0	0	8
		a	„	0	2
Quando il testamento contiene più istituzioni, o una o più sostituzioni, al suddetto dritto si aggiungeranno per ogni istituzione e sostituzione ...		„	0	6	0
Legati ed altri lusciti quando il valore non è superiore a £s. 10 ...		„	0	1	0
Quando è superiore a £s. 10, ma non eccede £s. 20 ...		„	0	1	6
Se eccede le £s. 20, ma non le £s. 50 ...		„	0	2	6
Se eccede le £s. 50 ...		„	0	5	0
Usufrutto d'una parte qualunque dell'eredità...	} da	„	0	3	0
		a	„	0	10
Ricevimento d'un testamento segreto ...		„	0	8	0
Apertura d'un testamento segreto ...		„	0	12	0
Nomina d'un successore, in un Marchesato, in una Contea, Baronìa, o Primagenitura qualunque...	} da	„	0	15	0
		a	„	3	0
Fondazione per atto separato ...		„	0	12	0
Fondazioni contenute in un testamento, per ciascuna...		„	0	5	0
Contratto di matrimonio quando il valore della dote costituita e del dotario assegnato non eccede £s. 50		„	0	8	0
Quando il valore suddetto sia superiore a £s. 50, ma non eccede £s. 300 ...		„	0	16	0
Quando il valore suddetto sia superiore a £s. 300 ...		„	1	10	0
DIVISIONE D'IMMOBILI					
Quando il valore non eccede £s. 250 ...		„	1	0	0
Quando il valore sia superiore a £s. 250, ma non eccede £s. 500 ...		„	1	10	0
Quando il valore sia superiore a £s. 500, ma non eccede £s. 1000 ...		„	2	6	0
Quando il valore sia superiore a £s. 1000, ma non eccede £s. 2000 ...		„	4	0	0
Quando il valore sia superiore a £s. 2000 ...		„	6	0	0
Nella divisione di beni mobili sarà rispettivamente tassata la metà dei detti dritti.					
Vendita, Permuta, Donazione e qualunque trasferimento di beni immobili che non sia tassato in questa proposta tariffa.					
Quando il valore non eccede £s. 50 ...		„	0	8	0
Quando eccede £s. 50, ma non le lire cento ...		„	0	12	6

Quando sia superiore a £s. 100, ma non eccede £s. 200	„	0	15	0
Quando sia superiore a £s. 200, ma non eccede £s. 500	„	1	5	0
Quando sia superiore a £s. 500, ma non eccede £s. 750	„	2	0	0
Quando sia superiore a £s. 750, ma non eccede £s. 1000	„	2	10	0
Quando sia superiore a £s. 1000, ma non eccede £s. 2000	„	3	15	0
Quando sia superiore a £s. 2000... ..	„	5	10	0

Nelle vendite, permute, donazioni ed assegnazioni di beni mobili sarà rispettivamente tassata la metà dei suddetti dritti.

Enfiteusi in perpetuo od a tempo determinato, i due terzi del dritto fissato per le vendite ed altri trasferimenti di beni stabili, prendendo per base, onde regolare tali dritti, il canone capitalizzato al tre per cento sull'ammontare del canone complessivo per tutto il tempo dell'enfiteusi se questa è a tempo determinato.

Locazione, la metà dei dritti proposti per le vendite sul fitto di tutto il tempo pel quale la locazione fosse stata fatta.

Procura generale ... ..	„	0	8	0
Procura speciale ... ..	„	0	4	0
Protesto di cambiali ... ..	„	0	4	0
Inventario per le prime 10 pagine da 100 parole per pagina ... ..	„	0	1	6
Per le seguenti pagine ... ..	„	0	1	0
Costituzione di servitù o di usufrutto ... ..	„	0	10	0
Separazione fra conjugii ... ..	{ da „ 0 4 0 a „ 1 0 0			
Legittimazione, adozione... ..	„	0	10	0
Costituzione di debito o mutuo quando la somma non eccede £s. 200 ... ..	{ da „ 0 4 0 a „ 0 12 0			
Se eccede £s. 200.. ... ..	{ da „ 0 8 0 a „ 1 0 0			

Transazione, quando riguarda beni immobili—i due terzi del dritto stabilito per le vendite di beni stabili, e quando riguarda beni mobili, la metà, e quando riguarda tanto beni stabili che mobili l'uno e l'altro diritto come sopra.

Quando il valore non possa essere indicato ... ..	{ da „ 0 10 0 a „ 1 10 0			
Quietanza ... ..	„	0	8	0
Società Commerciale ... ..	{ da „ 0 15 0 a „ 1 5 0			
Appalti ... ..	{ da „ 0 4 0 a „ 0 12 0			

Costituzione di rendita, od anticresi o pegno ... ..	{ da	£	0	4	0
	a	„	0	12	0
Per qualunque altro atto... ..		„	0	4	0
Per qualunque patto convenzione, espositiva e dichiarazione che si facesse nei contratti e che non fosse di essenza del contratto, ricevuta o solita, od ordinaria, l'onorario del Notaro è d'uno scellino per ogni tale patto, espositiva dichiarazione o ricevuta.		„	0	1	0
Per qualunque disposizione, che non sia nè di istituzione di eredi, nè di legato che si facesse in un testamento.	{ da	„	0	1	0
	a	„	0	4	0
Per qualunque consenso che occorresse, sia in un testamento che in un atto <i>inter vivos</i> , come sopra. Se il Notaro sarà incaricato di raccogliere le occorrenti informazioni dell'atto, da un Avvocato od altre persone, con portarsi nel luogo della loro dimora, o nell'Archivio, o nel Registro delle Corti di Giustizia, oltre le spese ed il dritto di pedaggio—il suo onorario per ogni attendenza, avuto riguardo alle circostanze del caso, comprese quelle dell'importanza dell'atto e della durata dell'opera prestata.	{ da	„	0	2	0
	a	„	0	10	0
Per le note d'ipoteca, di referenza, e di altra specie, che si danno nel Pubblico Registro delle Ipoteche—quando la nota è contenuta in una sola formola stampata, anche chiamata nota, è di uno scellino, e quando è contenuta in più formole stampate, per la prima formola scellino uno, e per le altre sei soldi l'una.					
Per la confezione delle dette note così dette d'insinuazione ... ..		„	0	1	0
Quando contiene più d'una pagina, purchè non meno di cento parole, uno scellino per pagina.					
È dovuto al Notaro il dritto di uno scellino per ciascuna referenza che deve mettere tanto nell'atto originale, quando questo è nell'Archivio, che nell'atto registrato; e quando l'atto originale è nell'Ufficio del Notaro, gli sono dovuti denari sei ... ..		„	0	0	6
Se in occasione della visione di atti, dal Notaro incaricato a leggere l'atto, gli sarà dovuto un dritto addizionale di altri denari sei ... ..		„	0	0	6
Lo stesso dritto addizionale è dovuto al Notaro che sarà incaricato a spiegare in tutto od in parte l'atto.					
Se oltre la visione si prenderanno dall'atto dei notamenti in iscritto, il Notaro unitamente al dritto di visione per ciascun notamento, deve avere denari sei purchè non contenga meno di cento parole; dovendo in questo caso avere un dritto proporzionale.					
Per l'accesso del Notaro sono dovuti i seguenti dritti:					
1° Ad un luogo entro i limiti del Distretto in cui risiede il Notaro, considerando per tale oggetto come un sol Distretto le Città Vittoriosa, Senglea, e Ccspicua ... ..		„	0	2	0

2°	Ad un luogo fuori di tale Distretto, ma entro un altro Distretto immediatamente vicino ... ..	£	0	3	0
3°	Ad un luogo fuori di tale Distretto e non immediatamente vicino ... ..	,,	0	4	0
4°	Da Malta al Gozo o viceversa ... ..	,,	0	10	0
Nei diritti suddetti non è compreso il nolo di vetture o di barca quando fosse necessario.					
	Registrazione di atti od inserti per ciascuna pagina da cento parole ... ..	,,	0	4	0
	Conservazione d'inserti non registrabili, per ciascuna...	,,	0	6	0
	Copie od estratti per pagina di cento parole ... ..	,,	0	7	0
	Visione di atti per ciascuna ... ..	,,	0	6	0
	Perquisizione di atti per ciascuna ... ..	,,	0	3	0
	Quando il Notaro fosse chiamato di notte tempo per far un testamento, gli saranno dovuti altri scellini cinque addizionali ... ..	,,	0	5	0

---

ERRATA CORRIGE.

---

Pag. 14 ,, 10—Vedesi ,, —Vedasi.  
 ,, 31 ,, 17—Veda ,, —Vedasi.